

Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta il legislatore ha inteso prendere le mosse dalla vigente legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali) e dalla constatazione dell'efficacia degli interventi realizzati in sede di sua attuazione soprattutto sotto il profilo degli effetti propulsori generati. L'intento perseguito dunque è quello di consolidare l'azione di sostegno e valorizzazione effettuando, tuttavia, una revisione del contesto dei beneficiari rispetto alle previsioni della Lr 76/2016, nel senso di escludere settori che risultano destinatari di altri finanziamenti, estendendo invece gli interventi ad ambiti non precedentemente contemplati dalle disposizioni legislative.

In particolare i settori di maggiore interesse, che sono apparsi necessitare di sostegno, sono risultati le associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché i centri commerciali naturali nonché le fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale svolte nell'ambito di manifestazioni storiche che si perpetuano da almeno cento anni. Si tratta infatti di soggetti che non sono stati destinatari di benefici da parte della Giunta regionale che, nell'agosto 2017, ha invece disposto l'erogazione di sostegni economici per un importo pari a euro 210.000,00, ai progetti di attività di promozione e di educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali, soggetti che erano contemplati nel quadro dei soggetti beneficiari degli interventi della Lr 76/2016. Per gli interventi in favore delle associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano le manifestazioni del carnevale e per i centri commerciali naturali la presente legge prevede uno stanziamento di 129.000,00 euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.

Si è però ritenuto che il provvedimento legislativo fosse idoneo ad affrontare anche altri ambiti e realtà riconducibili al concetto d'identità toscana e dunque che esso potesse costituire occasione piuttosto che di mera revisione della più volte citata Lr 76/2016 di sua abrogazione e sostituzione con un nuovo testo di più ampio respiro e di più larga prospettiva.

In tal senso quindi è apparso rilevante, proprio in termini di qualificazione e valorizzazione del tessuto culturale e dunque identitario della Regione Toscana, l'effetto derivante da realtà territoriali organizzate, sia private che riconducibili ad amministrazioni locali, operanti per la promozione e valorizzazione di figure letterarie non più viventi del territorio toscano e della loro opera. Allo scopo di dare sostegno e continuità a tali realtà si è ritenuto di annoverarle tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge stanziando a tal fine l'importo di 20.000,00 euro derivante dall'avanzo di amministrazione, limitando l'ammontare di ciascun contributo all'importo massimo di 5000,00 euro.

La necessità di porre in essere celermente le procedure di attuazione della presente legge per l'anno 2019, rende opportuno prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La proposta di legge si compone di 8 articoli di cui di seguito s'illustra più puntualmente il contenuto

Art. 1 Finalità e oggetto

L'articolo stabilisce che nel perseguimento di una politica di valorizzazione e sostegno delle tradizioni e dell'identità culturale del territorio regionale nonché di promozione d'iniziative volte alla conservazione della memoria di eventi di grande rilevanza nella recente storia della Toscana il Consiglio regionale concedere contributi una tantum ai soggetti meglio specificati all'articolo 2, comma 1

Art. 2 Soggetti beneficiari

L'articolo stabilisce le categorie di possibili beneficiari dei contributi:

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dall'art.3 comma 1, lett. a) e b) della dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") e iscritte nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della stessa l.r. 5/2012 ;

b) comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

c) centri commerciali naturali, come definiti dall'articolo 111 della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale;

d) realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno 12 mesi all'entrata in vigore della presente legge, che promuovono il territorio, in modo continuativo nell'arco dell'anno, attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera.

Art. 3 Modalità di concessione dei contributi

L'articolo si compone di cinque commi e stabilisce che per la procedura di concessione si applicano le modalità e i termini stabiliti con decreto del dirigente competente. Specifica, quindi, che l'importo massimo erogabile per le categorie di beneficiari di cui all'articolo 2 comma 1, lettere a), b) e c) è pari ad euro 43.000,00 per ciascuna categoria; che per i soggetti della lettera d) dell'articolo 2, comma 1 l'importo massimo erogabile per ciascuna domanda ammessa a contributo è di euro 5000,00. Prevede, infine, che l'erogazione avvenga con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico.

Art. 4 Domande di concessione

L'articolo, di carattere tecnico, richiede la sottoscrizione da parte del legale rappresentante di ciascun soggetto presentatore e specifica i contenuti necessari delle domande quali i documenti da allegare, distinguendo e precisando la richiesta di documentazione con riguardo a ciascuna delle diverse categorie di presentatori. L'articolo comunque rinvia all'avviso la più dettagliata indicazione delle modalità e requisiti di compilazione e invio.

Art. 5 Erogazione del contributo e relazione

L'articolo si compone di tre commi e stabilisce che l'erogazione del contributo a ciascun beneficiario avente diritto avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui al comma 1 dell'art.3. Richiama l'applicazione della regola del "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali. Infine prevede che, a titolo di rendicontazione, entro il termine di 180 giorni dal giorno di erogazione dei contributi, i soggetti beneficiari presentino una relazione sull'impiego delle somme ricevute.

Art. 6 Norma finanziaria

La disposizione suddivisa in due commi effettua l'imputazione alle partizioni del bilancio di previsione 2019 – 2021 del Consiglio regionale delle somme stanziata a copertura dei diversi interventi previsti dalla proposta di legge.

Art. 7 Abrogazioni

L'articolo abroga la vigente legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 "Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali".

Art. 8 Entrata in vigore

Come sopra detto l'articolo stabilisce l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURT.